



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
e, p.c. Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Chignolo Po (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Chignolo Po, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione del questionario sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. garantire la corretta ed esaustiva determinazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, rivolta a tutte le tipologie di entrata previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, rammentando che il metodo di calcolo del F.C.D.E. c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi.

A tale proposito si fa notare (fonti BDAP) che l'accantonamento disposto dall'Ente a consuntivo risulta pari a soli euro 78.809,00 a fronte di un ammontare totale di residui attivi pari a euro 1.142.679,81 (di cui euro 577.065,31 in conto residui) rispetto ai quali i residui attivi di titolo I ammontano a euro 592.459,77 e quelli di titolo III a euro 106.544,21.

Al riguardo, si rammenta, in particolare, che a consuntivo:

- a) la percentuale di accantonamento discende dall'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- b) non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza. L'affermazione *«con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al*



fondo è effettuato per l'intero importo», contenuta al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr., ex multis, deliberazione di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Si richiede, conseguentemente, di verificare la congruità dell'accantonamento a FCDE, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate con entrate di dubbia esigibilità, rammentando, altresì, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato.

2. verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo all'incidenza dei residui attivi sull'avanzo e alla determinazione della parte vincolata e accantonata, rammentando quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 lett. i) circa la corretta allocazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

3. curare la scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prestando particolare attenzione al volume di residui conservati al 31.12 provenienti da esercizi precedenti;

4. migliorare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, anche alla luce di quanto dichiarato alla risposta 1.6.1. del questionario in parola e riportato nella relazione del revisore al rendiconto 2016 (p. 17) dove si registrano accertamenti da recupero evasione limitatamente a ICI/IMU pari a euro 29.301,43 di cui riscossi solo euro 1.170,00;

5. monitorare l'andamento della gestione di cassa e il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 TUEL;

6. verificare il grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali nel rapporto tra previsioni definitive, accertamenti e incassi nella gestione di competenza.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.



Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore
dott. Ottavio Caleo

